



diritto ed economia dell'impresa

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

3/2025

INTERVENTI di

*L.M. Quattrocchio-B.M. Omegna, P.M. Smirne
A. Lipani, R. Chiesa, M. Ravinale, A. Robella*

APPROFONDIMENTI di

A. Baudino-R. Frascinelli, A.A. Rinaldi

SAGGI di

L.M. Quattrocchio, M. Zinno



G. Giappichelli Editore – Torino

Rivista telematica bimestrale 3/2025 • Iscrizione al R.O.C. n. 25223

ISSN 2499-3158



Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

3 - 2025



G. Giappichelli Editore – Torino

Diritto ed economia dell'impresa
Bimestrale digitale - Iscrizione al R.O.C. n. 25223

© Copyright 2025 - G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111
www.dirittoeconomiaimpresa.it

ISSN 2499-3158

Direzione

Direttore: Luciano M. Quattrocchio.

Segretarie: Federica Bellando e Valentina Bellando.

Esperto Linguistico: Diana Fahey.

Comitato Scientifico:

Segretario: Stefano Cerrato.

Componenti: Niccolò Abriani, Guido Alpa, Christian Armbrüster, Guido Bonfante, Maurizio Borghi, Stefano Bresciani, Federico Briolini, Giacomo Büchi, Christoph Busch, Maura Campra, Míriam Cugat Mauri, Francesca Culasso, Diego Corapi, Marina Damilano, Francesco De Santis, Bruno Dondero, Luca Enriques, Gaudencio Esteban Velasco, Paolo Davide Farah, Francesco Fimmanò, Sergio Foà, Giancarlo Frosio, Josep Ramon Fuentes Gasó, Cristina Góis, Carlo Ibba, Bruno Inzitari, Toni Jaeger-Fine, Peter Kindler, Fiorella Lunardon, Juan Pablo Mugnolo, Mario Notari, Federica Pasquariello, Elisabetta Pederzini, Piero Pisoni, Gaetano Presti, Angela Principe, Luigi Puddu, Alberto Quagli, Gabriele Racugno, Alessandra Rossi, Piercarlo Rossi, Antonella Sciarrone Alibrandi, José Antonio Tardío Pato, Alberto Maria Tedoldi, Claudia Tedeschi, Francesco Vella, Lihong Zhang, Elena Zucconi Galli Fonseca.

Comitato Referee

Segretario: Mia Callegari.

Componenti: Francesca Angiolini, Luigi Ardizzone, PierDanilo Beltrami, Massimo Bianca, Cristiano Cincotti, Alberto De Pra, Ivan Demuro, Alain Devalle, Luca Geninatti Satè, Elisa Giacosa, Gianluca Guerrieri, Rolandino Guido Guidotti, Dario Latella, Enrico Macrì, Carlo Mancuso, Giovanni Meruzzi, Paolo Flavio Mondini, Alessandro Monteverde, Fabio Nieddu Arrica, Andrea Perini, Vincenzo Pinto, Giuseppe Antonio Policaro, Roberto Ranucci, Patrizia Riva, Diego Rossano, Simone Scagnelli, Enrico Sorano, Marco Speranzin, Marina Spiotta, Giovanni Strampelli, Andrea Tina, Andrea Zorzi.

Comitato Editoriale

Segretaria: Valentina Bellando.

Componenti: Annalisa Avagnina, Alessandro Avataneo, Paolo Basso, Federica Bellando, Valentina Bellando, Anna Bonfante, Giulia Brunelli, Michele Ricciardo Calderaro, Francesco Cappello, Giovanni Castellani, Maurizio Cavanna, Margherita Corrado, Elena Cogo, Monica Cugno, Ludovica Deaglio, Alessandro Favata, Alberto Franco, Francesca Gastaldi, Francesco Gerino, Francesca Grillo, Federico Guglielmi, Cecilia Limone, Aldo Lipani, Valeria Miraglia, Roberta Monchiero, Antonio Morone, Bianca Maria Omegna, Alessandro Pastore, Emma Piccatti, Matteo Pignatti, Anna Maria Porporato, Eleonora Rajneri, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Giuseppe Settanni, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Emanuele Zanalda.

Indice

pag.

Interventi

Trasformazione e conferimento di associazioni professionali in società tra professionisti

L.M. QUATTROCCHIO-B.M. OMEGNA, La trasformazione di associazioni professionali in società tra professionisti. Aspetti civilistici	209
P.M. SMIRNE, La trasformazione di associazioni professionali in società tra professionisti. Aspetti societari sostanziali e di pubblicità	219
A. LIPANI, La trasformazione e il conferimento di associazioni professionali in società tra professionisti. La relazione di stima	235
R. CHIESA, La trasformazione e il conferimento di associazioni professionali in società tra professionisti. Aspetti fiscali	239
M. RAVINALE, La responsabilità professionale nelle società tra professionisti	247
A. ROBELLA, Profili disciplinari delle società tra professionisti	256

Approfondimenti

A. BAUDINO-R. FRASCINELLI, Le politiche anti-DEI (<i>Diversity Equity Inclusion</i>) d'oltre oceano e gli obiettivi europei di sostenibilità: un nuovo scenario di rischio ed una nuova sfida per le imprese europee	262
A.A. RINALDI, Emersione tempestiva della crisi e composizione negoziata: profili evolutivi del rapporto tra banche e imprese in crisi	275

Saggi

L.M. QUATTROCCHIO, La valenza giuridica dei principi contabili	337
M. ZINNO, Abusi dell'autonomia, dipendenza economica e piattaforme digitali	356

La trasformazione di associazioni professionali in società tra professionisti. Aspetti civilistici

The Transformation of Professional Associations into Professional Partnerships: Civil Law Aspects

L.M. Quattrocchio* e B.M. Omegna**

ABSTRACT

Nel contesto della trasformazione dello studio professionale in una società tra professionisti, l'intervento illustra i relativi aspetti civilistici, facendo riferimento al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

In the context of the transformation of a professional firm into a professional partnership, the paper illustrates the relevant civil law aspects, with reference to the applicable legislative and case law framework.

SOMMARIO:

1. Premessa. – 2. L'associazione tra professionisti. – 3. La società tra professionisti. – 4. La trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti. Profili di carattere generale. – 4.1. Premessa. – 4.2. Ambito di applicazione. – 5. Disposizioni comuni. – 5.1. Continuità dei rapporti giuridici. – 5.2. Contenuto, pubblicità ed efficacia delle trasformazioni. – 5.3. Invalidità della trasformazione. – 6. La trasformazione eterogenea. – 6.1. Premessa. – 6.2. Validità delle deliberazioni. – 6.3. Effetti delle deliberazioni. – 6.4. La trasformazione in società di capitali. – 6.5. Tutela dei creditori in caso di trasformazione

* Professore di Diritto dell'Economia presso l'Università di Torino.

** Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti.

1. *Premessa*

Nonostante l'avvento delle società tra professionisti (STP), le associazioni professionali costituivano – almeno sino a ieri – lo strumento più utilizzato per svolgere l'attività professionale in forma aggregata.

L'associazione professionale è un istituto sconosciuto al Codice Civile, al punto che le associazioni professionali sono state assimilate alle società semplici, anche se vi sono poi norme speciali che danno per scontato che le associazioni professionali esistano ed operino (Legge Bersani e da ultimo il d.lgs. 192/2024).

A tale situazione di incertezza aveva sopperito il legislatore fiscale equiparando le associazioni per l'esercizio in forma associata delle arti e delle professioni alle società semplici, applicando la regola della trasparenza (art. 5, comma 3, lett. c) del Tuir).

2. *L'associazione tra professionisti*

Prima dell'intervento operato dalla l. 7 agosto 97 n. 266 (c.d. Legge Bersani), l'esercizio in forma associata delle professioni intellettuali c.d. "protette" era soggetto alla l. 23 novembre 1939 n. 1815 che disciplinava gli "studi associati di assistenza e di consulenza".

In particolare, l'art. 1 prevedeva quanto segue: «Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati».

L'art. 2 della citata legge, disponeva che «è vietato costituire esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati o ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria».

La legge che ha introdotto nel nostro ordinamento le società tra professionisti (art. 10, comma 9 della legge n. 183/2011) a sua volta le riconosce e ne ribadisce la legittimità, affermando quanto segue: «Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di

entrata in vigore della presente legge». Prima ancora la seconda legge Bersani (d.l. n. 223/2006) aveva abrogato «il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità».

Non esiste una definizione normativa specifica di associazione tra professionisti (o artisti). In ambito dottrinale, le opinioni divergono: alcuni la considerano un'associazione, simile agli enti di promozione sociale, mentre altri la riconducono al modello della società semplice.

Secondo un primo orientamento, l'associazione professionale rientrerebbe nella categoria delle associazioni atipiche, assimilabili alle associazioni non riconosciute disciplinate dall'art. 36 c.c. Questa tesi si basa sul fatto che l'associazione professionale si fonda su un insieme di rapporti obbligatori tra gli associati, validi esclusivamente tra di loro. Tale impostazione ha ricevuto l'avallo della Suprema Corte che, con una pronuncia a Sezioni Unite, ha qualificato l'associazione professionale come un contratto associativo atipico a rilevanza meramente interna. La Corte ha sottolineato che, nei confronti dei terzi, prevale il rapporto personale tra il professionista e il cliente dello studio (Cass., SS.UU., 5 novembre 1993, n. 10942).

Un'altra interpretazione, sostenuta da una decisione isolata di merito, identifica invece l'associazione professionale come una società di persone, poiché condivide tutti gli elementi tipici di tale modello, in particolare il ruolo centrale dell'apporto individuale dei soci. Data la natura non commerciale dell'attività, il tipo societario di riferimento sarebbe quello della società semplice (App. Milano, 19 aprile 1996). In base a questa ricostruzione, l'associazione professionale avrebbe un'autonoma soggettività giuridica, con effetti rilevanti anche nei confronti dei terzi.

L'orientamento prevalente, espresso dalla giurisprudenza più recente (Cass. n. 15694/2011; Cass. n. 17683/2010; Cass. n. 15417/2016; Cass. n. 8768/2018), afferma invece che lo studio associato, pur privo di personalità giuridica, costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, secondo il modello delle associazioni non riconosciute previste dagli artt. 36 e seguenti c.c. Di conseguenza, lo studio professionale è legittimato ad agire in giudizio sia in via attiva che passiva, per la tutela dei propri diritti e obbligazioni, e non come mero rappresentante degli associati.

Si tratterebbe, dunque, di un contratto associativo con caratteristiche miste,